

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE PER MODIFICA DI
NORME STATUTARIE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventisette del mese di giugno, in Bologna, viale Antonio Aldini n. 126.

27/06/2007

Davanti a me dott. Elia Antonacci, notaio residente a Bologna, iscritto presso il Collegio notarile del Distretto di Bologna, assistito dai signori:

- Modolin Nicoletta, nata a Desio (MI) il 10 settembre 1972, residente a Castelfranco Emilia in via Emilia Est n. 199/C;

- Travasoni Massimo, nato a Bologna il 17 aprile 1959, ivi residente in via Ferrarese n. 153,

intervenuti quali testimoni, è comparso:

- Rinaldi Giuliano, nato a Castelvetro di Modena il 20 febbraio 1937 e residente a San Lazzaro di Savena in via Don Minzoni n. 116, C.F.: RNL GLN 37B20 C287T, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della "Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus", con sede nel Comune di Bologna, attualmente in via Val d'Aposa n. 2, Codice Fiscale: 91277870373, al presente autorizzato ai sensi di legge e di Statuto.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'indicata Fondazione.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il comparsa, il quale accerta e dichiara:

- che l'avviso di convocazione è stato regolarmente inviato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
- che sono presenti in proprio, ad eccezione di Gherardi Gianni, nato a Bologna il 6 settembre 1964, e Parente Silvia, nata a Milano il 29 settembre 1969, assenti giustificati, tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di se medesimo e dei signori Alberici Andrea, nato a Bologna il 23 novembre 1965, Benchimol Alberto, nato a Bologna il giorno 11 settembre 1962, Cocchi Fabio, nato a Bologna il 11 marzo 1969, Gherardi Massimo, nato a Bologna il 16 ottobre 1965, Migliari Lorenzo, nato a Bologna il 7 giugno 1965, Mora Claudio, nato a Firenze il 18 febbraio 1969, Rinaldi Paola, nata a Bologna il 16 agosto 1963 e Savigni Silvia, nata a Ferrara il 26 marzo 1973, e che sono quindi presenti oltre due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione dell'argomento all'ordine del giorno;
- che pertanto il presente Consiglio è validamente costituito in prima convocazione sul seguente

Ordine del Giorno

Modifica e soppressione di varie norme statutarie per adeguarle ai rilievi effettuati dall'Agenzia delle Entrate di Bologna in sede di rifiuto della domanda di iscrizione della Fondazione all'anagrafe delle ONLUS, al fine di ottenere detta iscrizione.

Passando al trattazione dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente spiega ai presenti che l'Agenzia delle Entrate di Bologna - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, con lettera del 02/05/2007, prot. n. 07/6398/C/22318, ha respinto la domanda di iscrizione della Fondazione all'anagrafe delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997.

Il Presidente espone la necessità di apportare alcune variazioni alle norme statutarie al fine di

conseguire l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS; in particolare propone, con riferimento alle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 460 del 04/12/1997, di apportare quelle modifiche:

- che impediscano alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), ad eccezione di quelle ad esse connesse, e di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- che obblighino la Fondazione ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- che impediscano di ricondurre la fondazione nella categoria delle c.d. "fondazioni di partecipazione", cioè di quegli enti caratterizzati, tra l'altro, dalla possibilità che terzi (membri aderenti e membri benemeriti) entrino nella fondazione successivamente alla costituzione della stessa.

Il Presidente accerta e mi dichiara che il Consiglio di Amministrazione, udita la sua relazione, dopo breve discussione, all'unanimità, nessuno astenuto,

delibera

in conformità ai poteri ad esso attribuiti dall'art. 16 dello Statuto e con il quorum minimo previsto dall'Art.19 dello statuto pre le modifiche dello statuto stesso:

- a) di ribadire quanto deliberato in data 23/02/2007, di cui al mio verbale rep. n. 27.785, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna, 1° Ufficio, il 28/02/2007 al n. 602, relativamente al patrimonio della Fondazione, che risulta pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), dei quali Euro 15.000,00 (quindicimila) destinati a fondo di garanzia indisponibile;

b) di modificare gli articoli 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 16 - 17 - 21 e 23 nel modo proposto dal Presidente, come in appresso meglio specificato;

c) di sopprimere gli articoli 10 - 11 - 12 - 13 - 14.

Il testo del nuovo Statuto, diversamente numerato e comprensivo delle modifiche come sopra deliberate, viene quindi qui di seguito integralmente trascritto.

STATUTO della "Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus"

Articolo 1. Costituzione

Al fine di onorare la memoria di Silvia Rinaldi e per la promozione della pratica sportiva dilettantistica, intesa come strumento di positivo cambiamento sociale, è costituita la "Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" verranno sempre utilizzati nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolte al pubblico.

La Fondazione riconosce allo sport dilettantistico una primaria e insostituibile funzione educativa, di istruzione e protezione, soprattutto dei giovani e delle categorie sociali svantaggiate.

Il nome "Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus" è concesso dalla famiglia Rinaldi e potrà essere ritirato a propria insindacabile discrezione, fatta salva la legittimità dell'Ente ad operare con altra denominazione, nel rispetto dei suddetti obblighi relativi all'utilizzo della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus", qualora vengano meno gli scopi statutari originari o si verificano irregolarità dal punto di vista etico o formale.

Articolo 2. Sede della Fondazione, ambito territoriale e durata

La sede della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus è sita nel Comune di Bologna.

Il territorio di riferimento dell'attività della Fondazione è la Regione Emilia-Romagna e in tale ambito regionale si esauriscono le finalità statutarie. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3. Scopi della Fondazione

La Fondazione è apolitica e aconfessionale e svolge le sue attività al solo scopo del raggiungimento delle finalità indicate nel presente Statuto. La Fondazione, nell'ambito territoriale indicato all'Art. 2 del presente Statuto, ovvero la Regione Emilia-Romagna, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso lo svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico.

In particolare, come attività istituzionale principale e di maggiore rilevanza e per mantenere vivo nel tempo lo spirito che ha animato le Paralimpiadi di Torino 2006, realizza progetti che favoriscano e rendano possibile la pratica dello sport dilettantistico da parte dei portatori di handicap fisici e psichici.

La Fondazione inoltre realizza progetti che favoriscano la pratica sportiva dilettantistica dei giovani a rischio di devianza ed in situazione di disagio familiare.

In ogni caso le attività della Fondazione saranno dirette ad arrecare beneficio alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Articolo 4. Attività direttamente connesse a quelle istituzionali

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460/97 ed in particolare diverse da quelle afferenti il settore dello sport

dilettantistico, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, secondo le previsioni e con i limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97.

Articolo 5. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi - Onlus è costituito come segue:

- dal fondo di dotazione espressamente elargito dai Fondatori e rappresentato dai conferimenti in denaro, di beni mobili e immobili o altra utilità, inclusi marchi, logotipi, registrazioni e brevetti, destinati al perseguimento degli scopi istituzionali;
- da ogni bene mobile e immobile successivamente pervenuto alla Fondazione, inclusi quelli acquistati dalla stessa ed espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- dalle elargizioni liberali eseguite da enti, aziende e privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;
- da rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare all'incremento del patrimonio;
- da ogni altro contributo pervenuto alla Fondazione, a qualsiasi titolo, ed espressamente destinato all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità idonee ad assicurare la separazione dalle attività della Fondazione.

Articolo 6. Fondo di gestione

La Fondazione ricava le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali da:

- contributi liberali da privati e da aziende, incluse le disposizioni testamentarie;
- contributi elargiti dallo Stato Italiano, da Enti e Istituzioni pubblici di ogni genere e natura;

- contributi di Enti e Organismi Internazionali;
- contributi elargiti dai Fondatori non espressamente destinati al patrimonio;
- proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali e da quelle direttamente connesse;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e destinati, dal Consiglio di Amministrazione, al fondo di gestione;
- rendite di beni immobili o immobili prevenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

La fondazione potrà inoltre richiedere mutui e finanziamenti, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

Articolo 7. Avanzi di gestione

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito indicati dal Consiglio di Amministrazione e scelti di preferenza fra quelli che favoriscono la concessione di prestiti per progetti sociali alle organizzazioni non lucrative e incentivano il microcredito.

Articolo 8. Criteri e modalità di erogazione delle rendite

Gli scopi statuari vengono perseguiti tramite l'utilizzazione diretta del fondo di gestione, per la realizzazione delle proprie attività.

Articolo 9. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio economico di previsione dell'esercizio finanziario successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo. È, in ogni caso, fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

Gli impegni di spesa contratti dal legale rappresentante della Fondazione, o dalla persona da questi delegata, non potranno eccedere i limiti di quanto espressamente approvato nel bilancio a meno di una espressa autorizzazione approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Responsabile Contabile, redatti secondo le normative vigenti e depositati presso la sede della Fondazione, a disposizione dei Fondatori.

Articolo 10. Fondatori

Sono Fondatori coloro che sottoscrivono l'Atto Costitutivo o che, alla data della costituzione stessa, hanno provveduto al versamento della quota oppure coloro che fanno domanda al Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di costituzione e versano contestualmente la quota di adesione e/o i conferimenti di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Articolo 11. Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale;
- il Responsabile Contabile.

Articolo 12. Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri effettivi più due membri eventuali e non permanenti in base ai criteri seguenti:

ognuno dei Fondatori, costituenti o non costituenti, ha diritto, entro il 31 ottobre di ogni anno, di richiedere al Consiglio di Amministrazione permanente la propria nomina quale membro non permanente; entro il 31 dicembre dell'anno stesso, il Consiglio di Amministrazione permanente, con le maggioranze previste dallo Statuto, delibererà sulla richiesta; in caso di accoglimento della domanda il o i nominati, per la durata di un esercizio finanziario faranno parte del Consiglio di Amministrazione e parteciperanno, con diritto di voto, alle sedute dello stesso.

I Consiglieri permanenti sono scelti preferibilmente fra i Fondatori e devono comunque essere delle persone fisiche che per personalità o per professionalità, competenza ed esperienza nel settore delle attività della Fondazione, possano contribuire con efficacia al perseguimento degli scopi istituzionali.

I suoi membri ricevono l'incarico per la prima volta e con pieni poteri all'atto della costituzione della Fondazione da parte dei fondatori costituenti i quali provvederanno anche alla nomina eventuale dei primi due membri non permanenti; la carica di Consigliere viene assunta a titolo gratuito

Il Consigliere ingiustificatamente assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più membri permanenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'ipotesi di massimo tre membri rimasti, gli stessi membri rimasti provvedono alla nomina dei mancanti; nell'ipotesi in cui rimangano in carica meno di tre membri permanenti, i nuovi membri del Consiglio di

Amministrazione saranno nominati dai Fondatori a maggioranza assoluta di teste o, essendo venuti a mancare questi, dal Presidente regionale dell'Emilia Romagna del CIP (Comitato Paralimpico Italiano).

Nell'ipotesi venga meno uno o entrambi i consiglieri non permanenti non si farà luogo alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi proposti dal Segretario Generale e, in particolare:

- approva le direttive generali che disciplinano tutte le attività della Fondazione, in particolare i programmi annuali e l'approvazione dei bilanci, oltre alla valutazione complessiva dei risultati;
- approva la relazione del Presidente sull'operato della Fondazione;
- seleziona i campi di intervento della Fondazione;
- delega ai singoli Consiglieri compiti e mansioni specifici e attribuisce poteri di firma e spesa;
- nomina, al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
- nomina il Segretario Generale e ne determina il compenso annuo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, del D.Lgs 460/97;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera in merito all'accettazione di donazioni e lasciti;
- in caso di gravi inadempienze e inerzia nello svolgimento delle mansioni assegnate, delibera in merito alla rimozione dall'incarico del Segretario Generale o di singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina il Responsabile Contabile;
- approva i regolamenti interni e delibera eventuali modifiche allo Statuto;

- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 18 del presente Statuto.

Articolo 13. Presidente e Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Rimane in carica cinque esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Egli assume la rappresentanza Legale della Fondazione di fronte ai terzi e agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giuridica, tramite avvocati allo scopo nominati.

Può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri e delegare il potere di firma al Segretario Generale.

Vigila sulla corretta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul buon andamento di tutte le attività nel rispetto dello Statuto e delle finalità istituzionali; cura le relazioni con Enti, Istituzioni e imprese pubbliche o private allo scopo di instaurare e mantenere relazioni e rapporti di collaborazione.

In caso di impedimento del Presidente, il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione con incarichi di sola amministrazione ordinaria e fino al reintegro del Presidente nelle sue piene funzioni. Nel caso in cui l'assenza del Presidente si protragga per oltre sessanta giorni, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del nuovo Presidente entro quindici giorni dalla scadenza dei sessanta giorni di assenza.

Articolo 14. Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per cinque esercizi finanziari e può essere confermato. La carica è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, in questo caso la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario Generale. All'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione determina natura del rapporto e compenso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, del D.Lgs 460/97;

Il Segretario Generale, nell'ambito dei poteri conferiti, provvede all'amministrazione ordinaria e alla gestione della Fondazione nell'osservanza di principi di economicità e di criteri prudenziali di rischio; formula le proposte dei programmi annuali e pluriennali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e ne attua le delibere. In particolare:

- predisporre il regolamento della Fondazione e lo propone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria;
- redige le proposte di bilancio preventivo e consuntivo;
- redige la relazione annuale sull'andamento della gestione generale;
- cura la gestione dei programmi e delle attività della Fondazione;
- è responsabile del buon andamento dell'amministrazione generale;
- dirige e coordina le attività, il lavoro nella sede e negli uffici distaccati e il relativo personale;
- rappresenta la Fondazione in occasioni pubbliche e tiene i rapporti con gli uffici stampa e comunicazione.

Il Segretario Generale, nell'ambito dei poteri conferiti, ha piena autonomia decisionale, può ricevere deleghe e avere potere di firma.

Articolo 15. Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma, le riunioni si tengono trimestralmente. Non è prevista nessuna forma particolare per la convocazione che deve essere fatta almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima della data fissata, anche tramite telefax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere tutte le indicazioni informative necessarie alla partecipazione e può contenere anche l'avviso per la seconda convocazione nella medesima sede e allo stesso giorno, purchè almeno un'ora più tardi della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi i casi di modifiche allo Statuto, revoca dell'incarico al Segretario Generale o al Presidente e la rimozione dall'incarico di uno o più Consiglieri, per i quali è prevista la maggioranza qualificata dei tre quarti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, è possibile conferire la delega, scritta senza obbligo di forma particolare, ad un altro Consigliere. Ciascun Consigliere può assumere non più di una delega. In caso di assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Vice Presidente; nel caso in cui i presenti siano in numero pari il voto del Presidente, o del Vice Presidente, varrà doppio.

All'inizio della seduta del Consiglio verrà nominato, fra i presenti, il segretario responsabile della stesura del verbale finale a cui apporrà la propria firma, assieme a quella di chi presiede l'incontro.

Articolo 16. Responsabile Contabile

Il Responsabile Contabile è l'Organo di Controllo Contabile della Fondazione e la sua carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

Esso ha compiti di vigilanza sull'osservazione delle Leggi e dello Statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la rispondenza del bilancio alle esigenze istituzionali e alle risultanze contabili; analizza le proposte per i bilanci preventivi e consuntivi ed effettua verifiche di cassa anche senza alcun preavviso: di tali verifiche dovrà tenere rapporto nell'apposito registro.

Il Responsabile Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica tre esercizi consecutivi e può essere riconfermato. Al Responsabile Contabile, congiuntamente al Segretario Generale, è affidata la gestione del fondo di dotazione patrimoniale.

Articolo 17. Conflitti di interesse

I componenti gli organi della Fondazione e coloro che svolgono funzioni direttive e di rappresentanza operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto di interesse è obbligato a darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e all'organo di controllo, nonché ad astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il conflitto di interesse.

Le deliberazioni assunte col voto determinante dei membri in situazione di conflitto di interesse devono ritenersi nulle.

Nel caso in cui la situazione permanga il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla rimozione dalla carica ricoperta nei termini previsti dall'Articolo 15.

Articolo 18. Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale delibera verrà sottoposta all'Autorità Governativa che disporrà l'estinzione della Fondazione tramite proprio atto dichiarativo.

Tutti i beni affidati in concessione d'uso, se esistenti e nello stato in cui si trovano, saranno reintegrati nella piena disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19. Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/97.

Io notaio, in presenza dei testimoni, ho letto il presente atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su quattro fogli per quindici pagine, al comparente che lo sottoscrive con i testimoni e me notaio, come per legge, alle ore 19,00.

FIRMATO: GIULIANO RINALDI - NICOLETTA MODOLIN TESTE - MASSIMO
TRAVASONI TESTE

ELIA ANTONACCI NOTAIO